Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 8 novembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Agata di Puglia.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di S. Agata di Puglia si è costituita, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, una esigua maggioranza di 11 consiglieri su 20 assegnati al comune.

Recentemente, però, il passaggio all'opposizione di uno dei consiglieri di maggioranza, determinando il perfetto equilibrio di due schieramenti contrapposti, ha, di fatto, impedito l'ulteriore funzionamento dell'amministrazione e, in particolare, la approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio corrente.

E invero, una prima adunanza all'uopo indetta per il 25 marzo c.a. è risultata infruttuosa in quanto la votazione ha dato il risultato paritario di 10 voti favorevoli e 10 contrari, per cui il bilancio non è risultato approvato.

Analogo esito hanno avuto due successive sedute tenute, rispettivamente, in data 14 giugno e 1° luglio, l'ultima delle quali disposta d'ufficio dal prefetto.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente carenza in ordine ad un essenziale adempimento di legge, il prefetto lo ha nuovamente convocato d'ufficio per i giorni 19 e 22 luglio u.s. con decreto del 9 stesso mese, fatto notificare a tutti i consiglieri e contenente l'esplicita diffida a provvedere all'approvazione del bilancio a scanso del provvedimento di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto esito in quanto entrambe le sedute sono risultate deserte.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova che il consiglio comunale di S. Agata di Puglia non è più in grado di svolgere la sua normale attività, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323, e ne ha, quindi, disposto la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza di quel consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento stesso dell'amministrazione, e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 settembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Agata di Puglia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Mario Lucarelli, funzionario di prefettura.

Roma, addì 19 ottobre 1968

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di S. Agata di Puglia (Foggia) non ha provveduto, nonostante la formale diffida del prefetto, all'approvazione del bilancio di previsione per il 1968, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del regolare funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 settembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Agata di Puglia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Lucarelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1968

SARAGAT

RESTIVO

(10495)

DECRETO PREFETTIZIO 17 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 429/16/3 Gab. del 27 gennaio 1965 e successive modificazioni, relativo alla costituzione, per il triennio 1968-1971 del consiglio provinciale di sanità di Ancona;

Considerato che il prof. Oreste Potossi, direttore sanitario dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, è deceduto e che occorre, pertanto, procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luca Illuminati, direttore sanitario dell'ospedale geriatrico « U. Sestilli » di Ancona, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del prof. Oreste Potossi, deceduto.

Ancona, addì 17 ottobre 1968

Il prefetto: CAPPUCCIO

(10321)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alessandro Salvino, vice console onorario di Colombia a Milano.

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlos dos Santos Veras, console generale del Brasile a Milano.

(10343)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Boca ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Boca » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare per il vino « Boca »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Boca » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Boca » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Nebbiolo (Spanna): dal 45 al 70%;
Vespolina: dal 20 al 40%;
Bonarda novarese (uva rara): fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori comunali di Boca ed in parte quelli di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco, per quest'ultimo con esclusione dei territori a sud della provinciale Borgomanero-Prato Sesia ed a ovest della strada provinciale della Valsesia.

Art 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Boca » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche; sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti di altitudine non superiore a 550 metri s. m. con esclusione di quelli esposti a nord e dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Boca » è stabilita in q.li 90 per ha di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alle effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio, per il vino di cui all'art. 1, devono essere effettuati nello interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni e l'invecchiamento siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Novara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Boca » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11, 5.

Nella vinificazione sono ammessi soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione ad origine « controllata » il vino « Boca » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, e conservato, per almeno due anni di detto periodo, in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1º gennaio successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Boca » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore rosso rubino brillante con leggere sfumature di granato;
odore: caratteristico e gradevole profumo di mammola;
sapore: sapido, asciutto, armonico con retrogusto di melagrana;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
estrattto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 6 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Boca » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apportare sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(10357)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Sizzano ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Sizzano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE PER IL VINO « SIZZANO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Sizzano » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Sizzano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Nebbiolo (Spanna): dal 40 al 60 %;
Vespolina: dal 15 al 40 %;
Bonarda novarese (uva rara): fino ad un massimo del 25 %

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Sizzano.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Sizzano » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche; sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, con esclusione di quelli esposti a nord e dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Sizzano » è stabilita in q.li 100 per ha. di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà esere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuati nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni e l'invecchiamento siano effettuate nell'ambito dell'intero territòrio della provincia di Novara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Sizzano » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine « controllata » il vino « Sizzano » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni e conservato per almeno due anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Sizzano » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino con riflessi di granato;
odore: vinoso, con caratteristico profumo di violetta, fine e gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidità totale minima: 5,5 per mille.

E' facoltà del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Sizzano » deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'articolo 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri e consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apportare sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(10358)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7370/986, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Alleva Nicolò, nato in Orsogna il 3 aprile 1939 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna estese mq. 1283 riportate in catasto alle particelle numeri 134 parte, 136 parte, 137 parte, 248/*c* e 248/*d* del foglio di mappa n. 13 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 238, 240, 239 e 241.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7369/987, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Alleva Levino, nato in Orsogna il 7 luglio 1945 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna estese mq. 4.770 e riportate in catasto alle particelle numeri 90 parte e 138/*b c* del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 228/*b h* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 379-*ter*, 378-*ter* e 307-*ter*.

(10360)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di diritto costituzionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10446)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Sora

Con decreto interministeriale n. 220 del 14 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 220, è stato prorogato, per tutti gli effetti del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, sino al 31 dicembre 1970, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Sora (Frosinone).

(10369)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della frazione Marina del comune di Ardore

Con decreto interministeriale n. 222 del 14 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 221, è stato prorogato, per tutti gli effetti degli articoli 173 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sino al 31 dicembre 1970, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della frazione Marina del comune di Ardore (Reggio Calabria).

(10371)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore del comune di Delianuova

Con decreto interministeriale n. 223 del 14 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 221, è stato prorogato, per tutti gli effetti degli articoli 173 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sino al 31 dicembre 1970, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Delianuova (Reggio Calabria).

(10372)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Palmi

Con decreto interministeriale n. 224 del 15 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 224, è stato prorogato, per tutti gli effetti degli articoli 173 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sino al 31 dicembre 1970, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Palmi (Reggio Calabria).

(10373)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1968, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10399)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10383)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.012.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 19

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	303614	Monacelli Secondino, nato ad Alfedena (L'Aquila), il 30 aprile 1922, domic. a Roma *Annotazione*: ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico della Corte d'appello di Roma, estensibile a qualsiasi altra pretura, tribunale, Corte d'appello o Corte di cassazione, cui fosse in avvenire destinata, giusta domanda r.ta a Roma il 29 aprile 1966 al n. 11088, mod. II, vol. *D*	50.000

(10464) Roma, addì 30 ottobre 1968

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 7 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	623,15	—	623 —	—	623,10		622,90	623,10
$ Can.	—	—	580,75	—	580,20	—	580,80	—	580,60	580,75
Fr Sv.	—	—	144,915	—	144,90	—	144,92	—	144,90	144,95
Kr. D.	—	—	82,95	—	82,90	—	82,91	—	82,91	82,93
Kr N.	—	—	87,31	—	87,23	—	87,2450	—	87,22	87,25
Kr. Sv.	—	—	120,42	—	120,40	—	120,41	—	120,40	120,43
Fol	—	—	171,36	—	171,30	—	171,2950	—	171,30	171,35
Fr. B. . . .	—	—	12,4430	—	12,42	—	12,44	—	12,45	12,44
Franco francese . . .	—	—	125,29	—	125,30	—	125,2850	—	125,29	125,28
Lst.	—	—	1489,40	—	1488,50	—	1489,10	—	1489,05	1489 —
Dm. occ.	—	—	156,90	—	156,75	—	156,8650	—	156,81	156,85
Scell. Austr.	—	—	24,095	—	24 —	—	24,0925	—	24,09	24,095
Escudo Port. . . .	—	—	21,78	—	21,70	—	21,77	—	21,76	21,76
Peseta Sp.	—	—	8,94	—	8,80	—	8,9425	—	8,94	8,94

Media dei titoli del 7 novembre 1968

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Id. 5 % (Beni Esteri)	—
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) . .	—
» 5 % (» 1° gennaio 1970) . .	—
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . .	—
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	—
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	—
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1968

1 Dollaro USA	623,095
1 Dollaro canadese	580,77
1 Franco svizzero	144,917
1 Corona danese	82,90
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	120,407
1 Fiorino olandese	171,295
1 Franco belga	12,441
1 Franco francese	125,277
1 Lira sterlina	1489 —
1 Marco germanico	156,86
1 Scellino austriaco	24,091
1 Escudo Port.	21,769
1 Peseta Sp.	8,943

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove per il concorso a trenta posti di agente tecnico in prova

Le prove di concorso per titoli ed esami a trenta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica, indetto con decreto ministeriale n. 00266 del 25 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1968, registro n. 268, foglio 25 avranno inizio il 25 novembre p. v. presso il Ministero degli affari esteri.

(10455)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31455, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 198, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 2 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 1° novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 1° dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nel Piemonte citato nelle premesse, già fissato al 1° novembre 1968 è prorogato al 1° dicembre 1968.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1968
Registro n. 20, *foglio n.* 345

(10537)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31452, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 193, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 2 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 2 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna citato nelle premesse, già fissato al 2 novembre 1968 è prorogato al 2 dicembre 1968.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1968
Registro n. 20, *foglio n.* 343

(10538)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Liguria

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31451, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 192, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Liguria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 2 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 2 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nella Liguria citato nelle premesse, già fissato al 2 novembre 1968 è prorogato al 2 dicembre 1968.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1968
Registro n. 20, *foglio n.* 342

(10539)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nelle Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31449, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 190, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nelle Marche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 4 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 3 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 3 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nelle Marche citato nelle premesse, già fissato al 3 novembre 1968 è prorogato al 3 dicembre 1968.

Gli esami del suddetto concorso avranno luogo in Ancona.

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1968
Registro n. 20, *foglio n.* 347

(10540)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31450, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 191, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Toscana pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 4 ottobre 1968;

Considerato che a norma dell'art. 3 del citato bando, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto viene a scadere il 3 novembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine al 3 dicembre 1968;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per gli uffici aventi sede nella Toscana citato nelle premesse, già fissato al 3 novembre 1968 è prorogato al 3 dicembre 1968

Roma, addì 30 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DE COCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1968
Registro n. 20, *foglio n.* 341

(10541)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica del decreto ministeriale 15 marzo 1967 concernente il concorso pubblico per esami a undici posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862.

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 90, foglio n. 323, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a undici posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1968;

Considerato che, a norma della legge 29 settembre 1964, n. 862, il limite massimo di età richiesta per la partecipazione al concorso predetto è fissato in anni 40;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, lettera *f*), del decreto ministeriale 15 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, reg. n. 90, foglio n. 323, è rettificato come segue:

« abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite consentite dalle norme in vigore. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestono, alla stessa data, la qualifica di impiegati civili statali di ruolo organico ».

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande. Le domande di ammissione al concorso, redatte, su carta da bollo, in conformità allo schema esemplificativo di cui al bando di concorso indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro numero 90, foglio n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1968, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1968
Registro n. 54, *foglio n.* 177

(10315)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale del mese di ottobre del Ministero del commercio con l'estero, è stata pubblicata la determinazione presidenziale dell'Istituto nazionale per il commercio estero I.C.E.) in data 29 luglio 1968, concernete l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa del predetto istituto, indetto con bando pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* n. 212 e n. 260 del 24 agosto e del 17 ottobre 1967.

(10453)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.